



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.

Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Repertorio atti n. 43 /CU del 29 aprile 2010.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 aprile 2010:

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, attuativo del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, unitamente allo schema di decreto legislativo, nella seduta dell'11 dicembre 2009 ai fini del riordino della disciplina di rango primario e secondario in materia di attività agricola, da operarsi secondo i criteri dettati dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 e con le modalità previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il testo, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 9289 DAGL 50019/10.3.64, per l'espressione del parere da rendere in sede di Conferenza Unificata, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome, nonché alle Associazioni delle Autonomie locali, in data 18 dicembre 2009, con nota protocollo n. 5684;

PRESO ATTO che la ragione giuridica del provvedimento trae origine dalla necessità di consentire una visione completa della materia, attesa la presenza saltuaria, nei testi normativi originari, di disposizioni a contenuto sostanzialmente regolamentare, accanto a disposizioni di effettiva forza precettiva, così come, in alcuni testi regolamentari, la presenza disposizioni di sostanza legislativa e che il legislatore ha proceduto al "travaso" nel testo del decreto legislativo di alcune norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché al "passaggio", nel correlato Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari;

CONSIDERATI i due incontri tenutisi in data 8 e 19 gennaio 2010, nel corso dei quali è stato effettuato l'esame tecnico del DPR unitamente a quello del decreto legislativo, allo scopo di pervenire ad una determinazione del previsto parere, ai fini della conclusione contestuale dell'iter legislativo di entrambi i provvedimenti, per evitare situazioni di "vacatio legis", a seguito delle eventuali trasposizioni effettuate da un provvedimento all'altro, come sopra descritto;

VISTI gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 21 gennaio 2010 con la determinazione di un rinvio in sede tecnica, al fine della predisposizione di un documento condiviso ed unitario di osservazioni regionali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO detto documento unitario, predisposto il successivo 27 gennaio 2010, a seguito di apposito incontro interregionale, trasmesso dall'Assessore della Regione Puglia, Coordinatore per la materia dell'agricoltura, con nota protocollo n. 526 del 28 gennaio 2010, diramato, unitamente ad un documento di osservazioni di ANCI e UPI, dalla Segreteria di questa Conferenza il giorno successivo, con nota protocollo n. 533, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai Dipartimenti per gli affari giuridici e legislativi e per i rapporti con il Parlamento, nonché alla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 9 febbraio 2010, nella cui sede gli Assessori regionali hanno condizionato il parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni unitarie di cui ai sopra richiamati documenti di richieste;

PRESO ATTO che, in data 16 febbraio 2010, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso una nota, di cui al protocollo n. 1386, contenente il parziale accoglimento delle soprarichiamate proposte di modifica avanzate, che la Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché ai Ministeri ed ai Dipartimenti coinvolti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 947 del 19 febbraio del corrente anno;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno reiterato, con l'avallo dei Presidenti delle Autonomie locali, l'espressione del parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche soprarichiamate e contenute in due documenti consegnati in seduta, ivi allegati, con l'ulteriore richiesta di rendere compatibile la normativa statale con l'assetto statutario delle competenze delle Province autonome


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola a norma dell'articolo 14, della legge 246 del 2005, condizionato, nei termini di cui in premessa, all'accoglimento degli emendamenti regionali e delle Autonomie locali di cui ai documenti allegati, parti integranti del presente atto (All. 1 e All. 2).

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi




IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



Conferenza Unificata 29.04.2010

Punti 35 e 36 OdG

*Conseguito
nel seduta
del 29 aprile*



I testi in discussione presentano una raccolta per aree specifiche suddivisa in Titoli e Capi delle varie normative, spesso di tipo speciale, che nel tempo hanno interessato il comparto.

Sicuramente è un lavoro apprezzabile ed utile per il quale come ANCI ed UPI esprimiamo una valutazione positiva soprattutto per l'opera di razionalizzazione del quadro normativo di settore che ormai scontava forti limiti se non addirittura complicazioni per tutti gli operatori addetti.

Allo stesso tempo evidenziamo che l'occasione poteva essere sfruttata non solo come riordino generale, per addivenire ad una sorta di codice unico, ma anche per adeguare l'attuale strumentazione nella prospettiva di favorire ulteriormente la modernizzazione della nostra agricoltura che ha ad esempio nel Titolo IV " Della proprietà terriera e delle strutture agrarie" uno dei punti strategici.

Infatti lasciare al "compendio unico" (art. 39 e ss.) l'unica possibilità, di fatto, per incidere nel formare imprese con dimensioni più competitive rischia di non fornire una risposta sufficiente ai bisogni di una agricoltura in forte sofferenza, come quella attuale, bisognevole di interventi strutturali.

Anche l'aver esteso i confini dell'attività agricola verso le cosiddette attività connesse (agriturismo, vendita diretta, produzione di energia da fonti rinnovabili, trasformazione di prodotti agricoli ecc), pur essendo un fattore strategico di sviluppo del settore, potrebbe trovare dei limiti o essere depotenziato se viene meno la solidità dell'elemento principale legato per l'appunto alla produzione agricola primaria.

Preso atto di una precisa scelta del Governo di non introdurre innovazioni normative nel settore, non si può tuttavia negare l'enorme valore dell'operazione complessiva di riordino della normativa sull'attività agricola, che di fatto costituirà uno strumento di lavoro fondamentale per gli operatori di settore.



Infatti, pur non contenendo novità, la raccolta delle norme consentirà alle pubbliche amministrazioni di servirsi al meglio della legislazione esistente, spesso non conosciuta a fondo proprio per una difficile lettura delle norme.

Nel formulare un parere favorevole ai provvedimenti, si propone dunque un accompagnamento degli stessi con una formazione specifica del personale degli enti locali addetto al settore, in modo tale che la raccolta di norme divenga uno strumento di conoscenza diffuso e ne possa venire garantita finalmente una attuazione pressochè integrale.

Allo stesso tempo auspichiamo che a questa importante opera di razionalizzazione segua un vero e proprio codice agricolo da realizzarsi con una nuova legge delega del Parlamento nei confronti del Governo, proprio per non disperdere il lavoro prezioso curato in diversi anni da eminenti giuristi.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/030/CU35-36/C10

*Consegnato
nella seduta
del 29 aprile
2010*



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
RIORDINO DELLA NORMATIVA SULL'ATTIVITÀ AGRICOLA A NORMA
DELL'ARTICOLO 14, DELLA LEGGE N. 246 DEL 2005.**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO DELLA NORMATIVA SULL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

Punti 35) e 36) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sui provvedimenti in oggetto a condizione che vengano accolte le proposte di modifica presentate in sede di Comitato Agricoltura del 9 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti di seguito riportati:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sulla attività agricola a norma dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005

- 1) Il comma 7 dell'articolo 15 (*Elenco e disciplina delle attività agrituristiche*) è sostituito dal seguente:

"7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla disciplina, promozione e valorizzazione dell'attività agriturbistica in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione".

RELAZIONE

La proposta di emendamento è volta a ripristinare l'ampio riferimento alla potestà legislativa delle autonomie speciali contenuto nell'articolo 15 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel quale si fa riferimento a tutte le finalità della legge nazionale sull'agriturismo e non solo a quelle di promozione e valorizzazione, così come riformulato nel comma in esame contenuto nel decreto legislativo di riordino.



- 2) Nell'articolo 18 (*Definizione ed equiparazione alle attività agricole per connessione*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "*e alle province autonome*" sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4. *Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*"

RELAZIONE

La proposta di emendamento è diretta a ripristinare quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 268 del 1999 ed il correlativo articolo 11 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, nei quali la legge statale non definisce e limita gli aspetti di competenza delle autonomie speciali, ma contiene una riserva di carattere generale rispetto alla disciplina delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici.

- 3) Nell'articolo 30 (*Gestione e sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni*) è inserito il seguente comma:

4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.*"

RELAZIONE

La proposta di emendamento è diretta a riprendere la disposizione di raccordo prevista nell'articolo 25 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e nell'articolo 35 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

- 4) Nel comma 1 dell'articolo 33 (*Distretti rurali e distretti agroalimentari*) sono soppresse le parole: "*e le province autonome*".

RELAZIONE

La proposta di emendamento è diretta a ripristinare il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, peraltro, all'articolo 35 reca una specifica disposizione di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali.

- 5) Nel comma 1 dell'articolo 35 (*Programmazione regionale*) sono soppresse le parole: "*e le province autonome*".

RELAZIONE

La proposta di emendamento è diretta a confermare la potestà legislativa esclusiva provinciale in materia di architettura rurale, come espressione delle competenze statutarie in materia di beni culturali, usi e costumi locali, urbanistica, e tutela del paesaggio.

- 6) Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 77 (*Province autonome di Trento e di Bolzano e Regioni a statuto speciale*) dopo le parole: "Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale" sono aggiunte le parole: "*e delle province autonome di Trento e di Bolzano*".

RELAZIONE

La proposta di emendamento è volta a ripristinare il significato di quanto previsto nell'articolo 57 della legge 3 maggio 1982, n. 201, facendo espressamente salve le competenze statutarie delle province autonome che nella riscrittura della norma risultano altrimenti equiparate alle regioni ordinarie.



Schema di decreto del presidente della repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sulla attività agricola:

1) Conseguentemente, nello schema di decreto attuativo sono soppressi tutti i riferimenti diretti alle province autonome contenuti:

- i) nell'articolo 5 (*Certificati di abilitazione e requisiti igienico-sanitari degli immobili*);
- ii) nell'articolo 6 (*Programmazione e sviluppo dell'agriturismo*);
- iii) nell'articolo 20 (*Della buona pratica agricola*);
- iv) nell'articolo 21 (*Dell'architettura rurale*);
- v) nell'articolo 30 (*Commissioni tecniche provinciali*).

Roma, 29 aprile 2010

